



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO
Ufficio II

CIRCOLARE N. 1/2026

Oggetto: Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 15 legge 7 marzo 1996, n. 108) – Disposizioni Operative adottate ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2026.

Il Fondo per la prevenzione dell'usura (di seguito il "Fondo"), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è destinato a sostenere l'accesso al credito di soggetti a rischio usura, quali imprese o famiglie in situazioni di temporanea difficoltà finanziaria che non riescono ad accedere a forme di credito legali.

Al fine di dare attuazione alla riforma del Fondo, avviata con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 864, 865 e 866 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) e volta ad un significativo aggiornamento dello strumento, è stato di recente adottato il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2026 (di seguito il "Decreto") che, tra l'altro, rinvia ad un testo unitario per le Disposizioni Operative funzionali all'operatività del Fondo, razionalizzando e sistematizzando una disciplina in precedenza disseminata in numerose circolari succedutesi in trenta anni di attività.


Il medesimo Decreto, all'articolo 18, comma 2, statuisce che le Disposizioni Operative sono adottate ed aggiornate dal Ministero, sentita la Commissione interministeriale per la gestione del Fondo (*ex* art. 15, comma 8 della legge 7 marzo 1996, n. 108), tramite circolare pubblicata sul proprio sito istituzionale.

La predetta Commissione, nella seduta del 5 giugno 2026, si è espressa positivamente sulla proposta di testo delle Disposizioni Operative predisposta da questo Dipartimento.


Pertanto, sono adottate le Disposizioni Operative allegate alla presente circolare, di cui costituiscono parte integrante, da pubblicare sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Firmato digitalmente da:



Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura Disposizioni Operative



INDICE

INTRODUZIONE	4
PARTE I – DEFINIZIONI	5
PARTE II – REQUISITI DEI SOGGETTI ASSEGNATARI DEI CONTRIBUTI DEL FONDO	7
A. REQUISITI RICHIESTI ALLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 15 LEGGE N. 108 DEL 1996, COMMA 4.	7
B. REQUISITI RICHIESTI AI CONFIDI	9
PARTE III – DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO	13
A. FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	13
B. CONFIDI	14
PARTE IV - ACCREDITAMENTO ALL'APPLICATIVO NGFA	15
A. MODALITA' E DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSEGNATARI DELLE RISORSE DEL FONDO	15
PARTE V - DOMANDA ANNUALE DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO	16
A. FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	16
B. CONFIDI	17
PARTE VI - SOGGETTI BENEFICIARI DELLE RISORSE DEL FONDO	18
A. SOGGETTI BENEFICIARI	18
B. FOCUS: REQUISITI RICHIESTI ALLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE E ALLE IMPRESE <i>START-UP</i>	18
PARTE VII - IMPIEGO DEI CONTRIBUTI DEL FONDO	19
A. GARANZIE	19
<i>A1. LIMITI E CONDIZIONI</i>	19
<i>A2. ACCANTONAMENTI</i>	20
B. EROGAZIONI DIRETTE	21
<i>B1. LIMITI E CONDIZIONI</i>	21
<i>B2. TASSO ANNUALE DI DECADIMENTO</i>	22
PARTE VIII - MODIFICHE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	23
A. OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO, SOSPENSIONE DELLE RATE SU OPERAZIONI ESISTENTI, ALLUNGAMENTO DEL FINANZIAMENTO	23
B. CESSIONE DEL CREDITO	23
PARTE IX – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA	24
A. MODALITA' E DOCUMENTAZIONE	24
B. ATTIVITA' DI RECUPERO E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI	24
C. ACCORDI TRANSATTIVI	25
<i>C1. MODALITA' E DOCUMENTAZIONE</i>	25
PARTE X - INVESTIMENTI DELLE GIACENZE DEI CONTRIBUTI E INTERESSI	27
PARTE XI - SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	28

A.	DISCIPLINA GENERALE	28
B.	FOCUS: ATTIVITÀ DI ASCOLTO E ORE/UOMO NELLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	30
C.	FOCUS: SERVIZI DI CONSULENZA SUL DEBITO	31
D.	FOCUS: EDUCAZIONE FINANZIARIA	32
PARTE XII - MONITORAGGIO TRIMESTRALE E RELAZIONE OPERATIVITÀ		34
A.	MONITORAGGIO TRIMESTRALE	34
B.	RELAZIONE SULL'OPERATIVITÀ	34
	B1. DOCUMENTAZIONE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI	34
	B2. DOCUMENTAZIONE CONFIDI	35
PARTE XIII – ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E SITO WEB FONDO		36
PARTE XIV - TERMINI DI AVVIO DELLA NUOVA OPERATIVITA' E REGIME DI CONTINUITA' CON LA PREVIGENTE DISCIPLINA DEL FONDO PER I SOGGETTI GIA' OPERANTI		37
ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE DI OPPORTUNITÀ DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI "SALDO E STRALCIO" DELLA POSIZIONE GARANTITA (e relative tabelle allegate)		38
ALLEGATO 2: SCHEDA RILEVAZIONE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE		41

INTRODUZIONE

Il presente documento contiene le disposizioni di carattere tecnico ed operativo (di seguito le “Disposizioni Operative”), aventi carattere meramente attuativo, concernenti l’attività del Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura (di seguito il “Fondo”) di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996 n. 108 (di seguito “Legge n. 108 del 1996”), così come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2025¹.

Le Disposizioni Operative, definite ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. *f*) del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2026 (di seguito il “Decreto”), sono adottate ed aggiornate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro (di seguito il “Ministero”)² tramite circolare pubblicata sul proprio sito istituzionale, sentita la Commissione *ex art.* 15, comma 8, Legge n. 108 del 1996, preposta alla gestione del Fondo e all’assegnazione dei Contributi (cfr. art 18, comma 2, del Decreto).

¹ Legge 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, commi 864-865-866. Il comma 865 è stato integrato dall’art. 10, comma 1-quinques del decreto-legge n. 95 del 2025 convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025.

²https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/sistema_bancario_finanziario/anti_usura/

PARTE I – DEFINIZIONI

Ai sensi del Decreto e delle presenti Disposizioni Operative si intende per:

- a) “*Applicativo*”: la piattaforma informatica per la gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art. 15, comma 1, della legge n.108 del 1996;
- b) “*Commissione*”: la Commissione istituita ai sensi dell’art. 15, comma 8, della legge n. 108 del 1996;
- c) “*Confidi*”: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni, iscritti all’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB ovvero iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112 TUB, che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 15, comma 2, della legge n. 108 del 1996;
- d) “*Contributi*”: le risorse del Fondo di cui all’art. 15, comma 1, della legge n.108 del 1996 assegnate in gestione dal Ministero in favore dei Confidi e delle Fondazioni e Associazioni;
- e) “*Erogazioni Dirette*”: le operazioni di erogazione del credito da parte dei Confidi a valere su una quota dei Contributi ai sensi dell’art. 15, comma 2-*bis*, della legge n.108 del 1996;
- f) “*Fondazioni e Associazioni*”: le Fondazioni e le Associazioni iscritte nell’apposito elenco di cui all’art. 15, comma 4, della legge n.108 del 1996;
- g) “*Fondo*”: il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art. 15 della legge n. 108 del 1996, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
- h) “*Legge n. 108 del 1996*”: la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “*Disposizioni in materia di usura*” e successive modifiche e integrazioni;
- i) “*Ministero*”: il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro;
- j) “*Organismo*”: l’Organismo per la tenuta dell’elenco dei Confidi di cui all’art. 112-*bis* del TUB;
- k) “*Soggetto Beneficiario*”: le PMI in situazioni di elevato rischio finanziario e le famiglie che incontrano difficoltà nell’accesso al credito;
- l) “*Soggetti Finanziatori*”: le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 TUB; gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB; gli operatori di microcredito di cui all’articolo 111 TUB;
- m) “*Soggetti Garanti*”: i Confidi, di cui alla lettera c) del presente Decreto; le Fondazioni e Associazioni, di cui alla lettera h) del Decreto;
- n) “*Segreteria Antiusura*”: la segreteria, istituita presso il Dipartimento del tesoro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che cura le attività di segreteria della Commissione e ogni altro adempimento istruttorio e/o strumentale all’operatività del Fondo;
- o) “*Tasso Annuale di Decadimento*”: è il rapporto tra due quantità:

- al numeratore, l'ammontare del flusso delle Erogazioni ai soggetti che sono entrati in sofferenza nel corso dell'anno (T2) successivo a quello oggetto della rilevazione (T1);
 - al denominatore, l'ammontare dello *stock* delle Erogazioni ai soggetti non considerati in sofferenza alla fine dell'anno precedente (T1);
- p) “*TUB*”: il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni.

PARTE II – REQUISITI DEI SOGGETTI ASSEGNATARI DEI CONTRIBUTI DEL FONDO

Il Ministero pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei Confidi (art. 7, comma 4 del Decreto), nonché l'elenco delle Fondazioni e Associazioni (art.11, comma 1 del Decreto) ammessi ad operare con le risorse del Fondo. La Segreteria Antiusura cura l'aggiornamento costante degli elenchi. A tal fine i soggetti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero ogni circostanza rilevante ai fini dell'iscrizione.

A. REQUISITI RICHIESTI ALLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 15 LEGGE N. 108 DEL 1996, COMMA 4.

Come previsto dall'articolo 11, comma 2, del Decreto, le Fondazioni e le Associazioni, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, della Legge n. 108 del 1996, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- avere ottenuto il riconoscimento dallo Stato o dalla Regione;
- prevedere nell'atto costitutivo e nello statuto lo *“scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione”*, nonché indicazioni dei criteri specifici di meritevolezza, riferiti allo stato di bisogno ed alla situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti la garanzia e le modalità di deliberazione collegiale per la concessione della garanzia;
- possedere i seguenti requisiti patrimoniali:
 - i. patrimonio minimo non inferiore a 30.000 euro per le Associazioni riconosciute indipendentemente dall'ambito di operatività;
 - ii. patrimonio minimo non inferiore a 60.000 euro per le Fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia;
 - iii. patrimonio minimo non inferiore a 120.000 euro per le Fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola regione;
 - iv. patrimonio minimo non inferiore a 250.000 euro per Fondazioni con competenza operativa estesa a più regioni;
- le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n.169;
- i rappresentanti legali e gli amministratori devono aver maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in Fondazioni o Associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.

Tra le novità rispetto alla precedente disciplina si segnalano: da un lato, la previsione dei requisiti patrimoniali, con soglie oggetto di ridotti arrotondamenti rispetto a quelle già previste dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 1996; dall'altro, la previsione, per i soggetti titolari di cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo, dei medesimi requisiti di

onorabilità di cui all'art. 3 del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169.

ARTICOLO 3 - *Requisiti di onorabilità degli esponenti* – Regolamento n. 169 del 2020

1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati condannati con sentenza definitiva:

1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Si evidenzia che l'articolo 11, comma 7, del Decreto, prevede l'iscrizione automatica, salvo espressa rinuncia, delle Fondazioni e Associazioni già iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto (27/02/2026), nell'elenco di cui all'art 15, comma 4, della Legge n. 108 del 1996. Tali soggetti sono comunque tenuti ad attestare e documentare l'operatività e il possesso dei requisiti previsti, entro 12 mesi da tale data e, dunque, non oltre il 26 febbraio 2027. Dell'esito positivo delle relative verifiche viene data evidenza nell'elenco di cui all'art. 11, comma 1 del Decreto, consentendo così alle Fondazioni e Associazioni, di operare secondo la nuova disciplina prevista dalla Legge n. 108 del 1996 e dal Decreto.

B. REQUISITI RICHIESTI AI CONFIDI

Per poter accedere ai Contributi del Fondo, i Confidi devono:

- essere “Soggetti Garanti autorizzati” ad operare con il Fondo centrale di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell’art. 1, lettera ccc) del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 marzo 2017 (cfr. art. 15, comma 2, lett. a), della Legge n. 108 del 1996);
- rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità per gli stessi previsti dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2020, n.169 (cfr. art. 7, comma 1, del Decreto);
- costituire uno speciale Fondo antiusura, separato dai fondi rischi ordinari, e di libera disponibilità con un importo minimo di € 10.329,14 (cfr. art. 8 del Decreto).

Come previsto dall’articolo 7, comma 2, del Decreto, per i Confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 TUB resta confermato quanto già previsto dal Decreto Ministeriale 20 agosto 2021. In particolare, tali soggetti sono tenuti a rispettare, nei confronti dei propri esponenti, i criteri di correttezza di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale n. 169 del 2020, e ad assicurare il rispetto dei criteri di competenza di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento limitatamente ad almeno il 25% degli esponenti.

ARTICOLO 4 - *Criteri di correttezza degli esponenti* - Regolamento n. 169 del 2020

1. In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.
2. Sono presi in considerazione a questi fini:
 - a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;
 - f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;
 - h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
 - l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
 - m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

ARTICOLO 10 - Criteri di competenza per gli esponenti e loro valutazione - Regolamento n. 169 del 2020

- 1.** In aggiunta ai requisiti di professionalità di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.
- 2.** Il criterio è valutato dall'organo competente, che:
 - a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
 - 1) mercati finanziari;
 - 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - 3) indirizzi e programmazione strategica;
 - 4) assetti organizzativi e di governo societari;
 - 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - 7) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - 8) informativa contabile e finanziaria;
 - 9) tecnologia informatica;
 - b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica sub a) è idonea rispetto a:
 - 1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
 - 2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.
- 3.** Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.
- 4.** La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7, 8 e 9, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto.
- 5.** Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico.

In caso di specifiche e limitate carenze, l'organo competente può adottare misure necessarie a colmarle.

Ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del Decreto, i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 TUB, al fine di effettuare Erogazioni Dirette, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di natura organizzativa e di trasparenza:

- adottare e pubblicare sul proprio sito *web* un regolamento in materia di credito che descriva adeguati processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito, dando evidenza delle specifiche competenze e responsabilità, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell'allegato al Decreto;
- dare evidenza nella nota integrativa delle operazioni di erogazione di credito effettuate a valere sul Fondo nonché dell'impatto di tali operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Confidi, in conformità agli schemi di bilancio per gli intermediari non IFRS e secondo le direttive emanate dall'Organismo.

Inoltre, i Confidi rispettano gli **obblighi di trasparenza** di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 127, comma 02, TUB, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti:

- nella pubblicità e nell'informativa precontrattuale sulle condizioni economiche del finanziamento è indicata la quota massima di risorse pubbliche utilizzabile rispetto al totale dell'importo finanziato e conseguentemente il costo del finanziamento, in ragione della presenza di tali risorse, è inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato;
- su richiesta del cliente è fornita, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, una comunicazione riepilogativa del rapporto.

I Confidi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero ogni modifica societaria e ogni altra circostanza comunque rilevante ai fini della loro operatività con il Fondo.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto, recante disposizioni in tema di regime transitorio, i Confidi di cui all' art. 112 TUB, già assegnatari di Contributi alla data di entrata in vigore del Decreto (27/02/2026) e non in possesso dei requisiti di competenza ivi previsti, possono presentare istanza al Ministero al fine di continuare ad operare, esclusivamente per il rilascio di garanzie, per un periodo massimo di 24 mesi e non oltre il 26/02/2028. Detti Confidi sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto, con l'indicazione che non sono autorizzati ad effettuare Erogazioni Dirette. Decorso tale periodo, i Confidi che non abbiano acquisito i requisiti richiesti sono cancellati dal menzionato elenco e provvedono alla restituzione dei contributi non impegnati.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 866, della Legge n. 207 del 2024, i Confidi già assegnatari di Contributi che, alla data del 31 dicembre 2026, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della Legge n. 108 del 1996, sono tenuti alla restituzione dei Contributi non impegnati.

PARTE III – DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione delle Fondazioni e Associazioni e dei Confidi nei rispettivi elenchi costituisce condizione necessaria ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dei Contributi a valere sul Fondo.

Ai fini della assegnazione dei Contributi per ciascun anno, sono prese in considerazione esclusivamente le domande presentate dagli enti che risultino iscritti nel relativo elenco alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento.

A. FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

Di seguito si riportano la documentazione e le informazioni da indicare nella domanda ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto:

- domanda di iscrizione;
- atto Costitutivo e Statuto;
- decreto di riconoscimento della personalità giuridica;
- copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'art. 15, comma 6, della Legge 108 del 1996;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rappresentante legale, del presidente e del vicepresidente, nonché di tutti coloro che abbiano poteri di amministrazione, direzione o controllo, circa il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n.169 corredata da curriculum vitae aggiornato;
- bilancio o rendiconto relativo all'ultimo anno o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente;
- ambito territoriale di operatività.

Qualora non siano intervenute modifiche e/o aggiornamenti della documentazione già menzionata e la stessa risulti disponibile nell'Applicativo ovvero qualora tale documentazione sia liberamente accessibile tramite il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le Fondazioni e le Associazioni provvedono a documentare e attestare i requisiti ivi elencati tramite dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del Decreto, le Fondazioni e Associazioni già operanti alla data di entrata in vigore del Decreto (27/02/2026) sono automaticamente iscritte nel nuovo elenco (salvo espressa rinuncia) e sono tenute ad attestare e documentare il possesso dei requisiti non oltre il 26 febbraio 2027 (dodici mesi dall'entrata in vigore del Decreto). **La positiva verifica dei requisiti, effettuata dalla Segreteria Antiusura come risultante nell'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo 11 del Decreto, costituisce condizione necessaria per concedere garanzie in base alla nuova disciplina Fondo.**

Decorso il termine di cui sopra, in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta o di esito negativo della verifica, si procede alla cancellazione dall'elenco, con il conseguente obbligo di restituzione delle risorse ai sensi dell'art. 15, comma 10-ter della Legge n. 108 del 1996.

B. CONFIDI

Di seguito si riportano la documentazione e le informazioni da indicare nella domanda d'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7, comma 4, del Decreto:

- domanda di iscrizione;
- delibera di costituzione del Fondo speciale antiusura;
- ammontare dello stanziamento effettuato per la costituzione del Fondo speciale antiusura³ e copia della richiesta di accensione conto corrente e relativo versamento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che il Confidi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, e di essere soggetto garante autorizzato ad operare con il Fondo di Garanzia per le PMI;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rappresentante legale, del presidente e del vicepresidente, nonché di tutti coloro con poteri di amministrazione, direzione o controllo, circa il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n.169 corredata da curriculum vitae aggiornato (integrata, per i Confidi iscritti all'elenco ex art. 112 TUB, con l'attestazione del possesso dei requisiti di correttezza e competenza di cui all'art. 7, comma 2 del Decreto);
- copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'art. 15, commi 2 e 2-bis della Legge n. 108 del 1996;
- bilancio approvato relativo all'ultimo anno o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente;
- documentazione attestante l'ambito territoriale e il settore economico di competenza del Fondo speciale antiusura.

La Segreteria Antiusura, verificata la sussistenza dei requisiti, provvede all'iscrizione del Confidi nell'apposito elenco.

Possono presentare istanza di iscrizione anche i Confidi che si trovano in fase di restituzione dei Contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a condizione che non siano emerse irregolarità nella gestione, la restituzione delle risorse risulti regolare e che i nuovi Contributi e le nuove operazioni siano gestite in modo distinto, tramite contabilità e rendicontazioni separate, dandone specifica evidenza nella domanda di iscrizione.

Si raccomanda agli Enti assegnatari dei Contributi del Fondo di comunicare tempestivamente al Ministero qualsivoglia variazione, ivi comprese modifiche societarie e/o ulteriori circostanze rilevanti ai fini dell'operatività con il Fondo.

³ L'importo minimo dello stanziamento iniziale era stato definito dalla Commissione in 20 Milioni di lire pari ad € 10.329,14.

PARTE IV - ACCREDITAMENTO ALL'APPLICATIVO NGFA

A. MODALITA' E DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSEGNATARI DELLE RISORSE DEL FONDO

Per l'abilitazione del referente ad operare nell'Applicativo NGFA, occorre distinguere due casistiche:

- 1) "primo accesso" al portale e successiva abilitazione al servizio per utente ancora non registrato;
- 2) abilitazione al servizio per utente già registrato al portale.

L'**utente che effettua il primo accesso al Portale** deve collegarsi al link <https://portaleservizi.mef.gov.it/>, selezionare la voce "Area Riservata" e, dal menu a tendina, "Registrati", completare la procedura di registrazione attraverso SPID, CIE o CNS.

Successivamente l'utente deve inserire i seguenti dati relativi alla persona autorizzata ad operare:

- contatto telefonico
- indirizzo e-mail

Dopo aver compilato la sezione dei dati utente, l'utente deve:

- selezionare l'Ente di appartenenza
- inserire un indirizzo PEC dell'Ente
- selezionare il servizio GFUPLOADER e il profilo Applicativo UTENTE GENERICO GFUPLOADER associato al servizio selezionato.

L'**utente già registrato al Portale** che deve effettuare l'accreditamento all'Applicativo GFUPLOADER, una volta effettuata l'autenticazione, deve procedere dalla sua "Area Riservata" come segue:

- selezionare la voce "Accedi ai servizi istituzionali"
- scorrere la pagina fino alla sezione "I servizi da associare" e, nel campo "filtra per ente", selezionare "Nuovo ente"
- ricercare l'Ente di appartenenza indicando uno o più criteri di ricerca nella successiva maschera di "Ricerca Ente"
- dopo aver selezionato l'ente, dalla pagina "I servizi da associare", selezionare "Richiedi autorizzazione" in corrispondenza della card "GFUPLOADER"
- inserire un indirizzo PEC
- selezionare il profilo Applicativo UTENTE GENERICO GFUPLOADER associato al servizio selezionato.

Per entrambe le casistiche, al termine della procedura viene generato un codice, trasmesso via mail alla Segreteria Antiusura, che provvede a inoltrarlo all'utente per il completamento dell'abilitazione al Servizio Online GFUPLOADER.

Ulteriori dettagli sulla procedura di registrazione sono disponibili nella sezione "Manuali" del Portale dei Servizi. Per eventuali richieste di assistenza relative alla fase di registrazione, è possibile contattare il servizio di supporto all'indirizzo di posta elettronica assistenza.portaletesoro@dt.tesoro.it.

PARTE V - DOMANDA ANNUALE DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO

I Confidi, le Fondazioni e Associazioni iscritte nei rispettivi elenchi, al fine della concessione dei Contributi del Fondo, possono presentare apposita domanda al Ministero **entro il termine del 31 marzo di ciascun anno.**

La domanda di accesso ai Contributi deve essere trasmessa, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale, esclusivamente in modalità telematica attraverso l'Applicativo NGFA.

A seguito dell'autenticazione, il sistema consente all'utente già censito nel Sistema del MEF di accedere alle funzionalità disponibili nell' Area riservata, selezionando il profilo (in questo caso: **utente istituzionale**). Nella sezione "I servizi associati al tuo account", sono visualizzati i servizi che risultano già attivi per l'utente, tra cui il Servizio Online GFUPLOADER. Per richieste di assistenza relative al Servizio Online GFUPLOADER è possibile contattare l'indirizzo di posta elettronica **assistenza.ngfa@dt.tesoro.it.**

Di seguito si riportano le informazioni da indicare e la documentazione da allegare alla domanda.

A. FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

Le Fondazioni e Associazioni devono indicare e allegare quanto segue:

- l'ammontare del contributo richiesto entro i limiti previsti dall'art. 4, comma 2 del Decreto⁴;
- il codice IBAN e il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello;
- copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'art. 15, comma 6, della Legge n. 108 del 1996 (solo in caso di variazioni o aggiornamenti intervenuti rispetto alla documentazione già presentata al Fondo);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rappresentante legale, del presidente e del vicepresidente, nonché di tutti coloro che abbiano poteri di amministrazione, direzione o controllo, circa i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n.169,**(solo in caso di variazioni o aggiornamenti intervenuti rispetto alla documentazione già presentata al Fondo)**;
- bilancio o rendiconto approvato relativo all'ultimo anno o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente (ad eccezione degli ETS i cui bilanci siano liberamente consultabili tramite il RUNTS);
- l'indicazione dell'ambito territoriale di operatività;
- una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, recante, in particolare, il numero di soggetti in difficoltà economica ascoltati, il numero complessivo di ore/uomo dedicate all'attività di ascolto, da parte di dipendenti, collaboratori e volontari, nonché ogni ulteriore elemento previsto dall'articolo 16 del Decreto (salvo il caso di prima domanda).

⁴ I Contributi erogabili annualmente a favore di ciascun Confidi e di ciascuna Fondazione e Associazione non possono superare un importo pari a tre volte l'ammontare complessivo delle risorse del Fondo risultanti in gestione presso il medesimo ente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (art. 4, comma 2 del Decreto).

B. CONFIDI

I Confidi devono indicare e allegare quanto segue:

- l'ammontare del contributo richiesto;
- il codice IBAN e il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello;
- copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'art. 15, commi 2 e 2-bis della Legge n. 108 del 1996 (in caso di variazioni o aggiornamenti intervenuti rispetto alla documentazione già presentata al Fondo);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rappresentante legale, del presidente e del vicepresidente, nonché di tutti coloro che abbiano poteri di amministrazione, direzione o controllo, circa i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n.169 e dei requisiti di cui all'art. 15, comma 2, lett. a), della legge n. 108/1996, in caso di variazioni o aggiornamenti intervenuti nonché, per i Confidi ex art. 112 TUB anche del rispetto dei criteri di cui all'art. 7, comma 2 del Decreto (criteri di correttezza di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 169/2020 nei confronti dei propri esponenti, nonché dei criteri di competenza di cui all'art. 10 del medesimo decreto, limitatamente ad almeno il 25 % degli esponenti⁵);
- bilancio approvato relativo all'ultimo anno o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, corredato della relazione di accompagnamento;
- indicazione dell'ambito territoriale di operatività;
- una relazione in merito all'operatività dell'anno precedente, recante in particolare l'importo e i beneficiari delle Erogazioni Dirette del credito di cui al comma 2-bis della Legge n. 108 del 1996, nonché ogni ulteriore elemento previsto dall'articolo 16 del Decreto (salvo il caso di prima domanda).

Come già precisato, anche i Confidi che si trovano in fase di restituzione dei Contributi assegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono presentare istanza di concessione di Contributi a condizione che non siano emerse irregolarità nella gestione, che la procedura di restituzione delle precedenti risorse risulti regolare e che i nuovi Contributi e le nuove operazioni vengano gestite con modalità nettamente distinte, tramite contabilità e rendicontazioni separate.

⁵ A tal riguardo, si rammenta il regime transitorio per i Confidi ex art. 112 TUB, previsto dall'art. 17, comma 1 del Decreto.

PARTE VI - SOGGETTI BENEFICIARI DELLE GARANZIE E DELLE EROGAZIONI DIRETTE A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO

A. SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 108 del 1996 e delle disposizioni del Decreto, i Soggetti Beneficiari delle risorse del Fondo sono le Piccole e Medie Imprese (di seguito PMI) che versano in situazioni di elevato rischio finanziario, nonché le famiglie che incontrano difficoltà nell'accesso al credito. In particolare, le PMI beneficiano degli interventi realizzati per il tramite dei Confidi, mentre le famiglie accedono agli interventi erogati per il tramite delle Fondazioni e Associazioni. Ai fini della qualificazione come PMI si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché al decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, e alla normativa vigente pro tempore applicabile.

Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato alla citata Raccomandazione:

- **a)** per media impresa si intende l'impresa che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera 43 milioni di euro;
- **b)** per piccola impresa si intende l'impresa che occupa meno di 50 persone e il cui fatturato annuo oppure il cui totale di bilancio annuo non supera 10 milioni di euro;
- **c)** per microimpresa si intende l'impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo oppure il cui totale di bilancio annuo non supera 2 milioni di euro.

L'erogazione di finanziamenti garantiti dal Fondo o di Erogazioni Dirette in favore di imprese è subordinata alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da catastrofi naturali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

B. FOCUS: REQUISITI RICHIESTI ALLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE E ALLE IMPRESE *START-UP*

Premesso che, ai fini del Decreto, con il termine "impresa" si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla sua forma giuridica, purché rientrante nella categoria delle PMI, le imprese che intendano accedere agli interventi del Fondo devono:

- essere operative da almeno due anni;
- aver approvato almeno il primo bilancio d'esercizio.

Tali requisiti riflettono la finalità del Fondo antiusura, che è quella di sostenere, mediante la concessione di garanzie, attività economiche già avviate che, nel corso della propria operatività, si trovino in situazioni di elevato rischio finanziario, tali da esporle al pericolo di esclusione dal circuito legale del credito.

Con riferimento alle start-up, si evidenzia che, nella fase iniziale di avvio dell'attività, la normativa regionale, nazionale ed europea prevede strumenti specifici di sostegno all'accesso al credito, sia per i settori tradizionali sia per quelli innovativi di ricerca e sviluppo. Tuttavia, l'accesso alle garanzie del Fondo può essere esteso anche a tali imprese qualora, pur nella fase iniziale di sviluppo, si trovino in condizioni di difficoltà economica e risultino esposte al rischio di usura, a condizione che siano soddisfatti entrambi i requisiti sopra indicati.

PARTE VII - IMPIEGO DEI CONTRIBUTI DEL FONDO

A. GARANZIE

La disciplina per l'impiego dei Contributi per il rilascio di garanzie è contenuta nell'articolo 5 del Decreto. In particolare, ai sensi del comma 1, i Contributi sono impiegati per la concessione di una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile in favore dei Soggetti Finanziatori per operazioni finanziarie di **importo non superiore a 150.000 euro** in favore dei Soggetti Beneficiari. Detta garanzia copre **fino all'80% dell'importo** dovuto nei confronti dei Soggetti Finanziatori per capitale e interessi contrattuali di natura legale maturati nel corso del finanziamento, nonché gli interessi di mora.

Con specifico riferimento alla disciplina inerente ai Confidi si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto, la condizione di *elevato rischio finanziario* per le piccole e medie imprese è individuata mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza ad un anno, dell'impresa beneficiaria, fissata in misura non inferiore al 3,6%.

Tale soglia è stata definita in coerenza con la quarta fascia di valutazione - corrispondente a quella più rischiosa - del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge n. 662/1996.

La procedura per la concessione della garanzia assistita dalla garanzia dello Stato di ultima istanza avviene mediante tracciamento nell'Applicativo.

A tal fine, i Soggetti Garanti sono tenuti ad assicurare il costante aggiornamento dell'Applicativo registrando tempestivamente ogni vicenda traslativa o modificativa del credito relativa al Soggetto Finanziatore, intervenuta nella erogazione del finanziamento garantito dal Fondo, nonché ogni variazione riguardante il Soggetto Beneficiario del finanziamento, non appena ricevuta la relativa comunicazione da parte dei Soggetti Finanziatori.

Qualora il Soggetto Finanziatore conceda un allungamento del finanziamento o una sospensione temporanea del pagamento delle rate di finanziamento, lo stesso deve comunicarlo preventivamente ai Soggetti Garanti che provvedono alla sua registrazione nell'Applicativo.

La procedura di inserimento della garanzia è illustrata nel Modulo di Uploader – guida operativa – nella sezione 2.6.1: “Inserimento nuova garanzia”; mentre la procedura di aggiornamento dei finanziamenti garantiti è illustrata nel Modulo di Uploader – guida operativa – nella sezione 2.7.1, “Inserimento nuovo Finanziamento”.

A1. LIMITI E CONDIZIONI

La disciplina inerente limiti e condizioni della garanzia è contenuta nell'articolo 9 del Decreto.

In particolare, per la concessione della **garanzia da parte dei Confidi** è specificamente previsto che:

- **il finanziamento** - di qualsiasi tipologia che rientri nelle definizioni di legge - **deve essere di medio-lungo termine**, e comunque non inferiore a **18 mesi**, fatta salva l'ipotesi residuale delle operazioni di liquidità, ivi inclusi gli incrementi di linee di credito a breve termine, per le quali va considerata una **durata minima non inferiore a 6 mesi** (cfr. art. 15, comma 2, lett. b), della Legge n. 108 del 1996);
- **le operazioni finanziarie abbiano durata massima di dieci anni** (cfr. art. 9, comma 1 del Decreto), salvo i periodi di sospensione temporanea del pagamento delle rate di finanziamento

concessi dal Soggetto Finanziatore, che non incidono ai fini del computo della durata (cfr. art. 9, comma 2, del Decreto);

- **gli stessi devono obbligatoriamente garantire l'operazione finanziaria tramite il proprio fondo rischi ordinario**, per un importo non inferiore al 5% dell'importo dell'operazione finanziaria (cfr. art. 9, comma 3, del Decreto);
- **sia osservato il divieto di acquisire ulteriori garanzie reali** a vantaggio del creditore sulla quota di finanziamento coperta da una garanzia pubblica⁶ (cfr. art. 9, comma 4, del Decreto);
- **sia osservato il divieto di garantire tramite le risorse del Fondo le tipologie di operazioni la cui motivazione sottesa al finanziamento sia in misura prevalente legata al pagamento di debiti in corso verso altri enti pubblici** (quali, a puro titolo esemplificativo, INPS, AER, ecc...), per l'evidente ragione che, qualora si verifichi l'escussione, si avrebbe un pagamento di debiti di natura erariale con risorse pubbliche;
- **ai fini del calcolo della c.d. Probabilità di Default (P.D.)**, fissata in misura non inferiore al 3,6%, i Confidi possano utilizzare sistemi di *credit scoring* acquisiti:
 - a) dalla banca medesima o da altro intermediario erogatore;
 - b) da Agenzie di rating (ECAI);
 - c) sulla base del proprio modello di *credit risk scoring*, purché idoneo ai fini della normativa prudenziale;
 - d) dall'impiego del modello di valutazione in uso al Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La c.d. "*probabilità di default*" per le imprese, può pertanto essere ricavata anche attraverso il portale pubblico del Fondo di garanzia per le PMI, il quale mette a disposizione il proprio modello di valutazione sul sito istituzionale⁷ in forma gratuita e trasparente.

A2. ACCANTONAMENTI

La disciplina degli accantonamenti è contenuta nell'articolo 6 del Decreto.

In particolare, per ciascuna operazione ammessa viene accantonata dai Soggetti Garanti una somma non inferiore al 25% dell'importo massimo da garantire. Detta percentuale viene elevata: al 100% dell'importo massimo per le prime 5 operazioni garantite dal Fondo presenti, tempo per tempo, nel portafoglio di ciascun ente; al 50% per le successive 15 operazioni garantite dal Fondo presenti, tempo per tempo, nel medesimo portafoglio.

Resta in capo ai Soggetti Garanti l'obbligo di adeguare nel tempo l'importo dell'accantonamento in misura proporzionale alle variazioni dell'importo massimo garantito e della probabilità di insolvenza (per le sole imprese).

Nell'ipotesi in cui il Soggetto Garante sia tenuto alla restituzione dei Contributi assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 10-*ter* della Legge n. 108 del 1996 (ovvero dell'art. 1, comma 386 della Legge 23 dicembre 2005, N. 266), l'accantonamento che costituisce il contributo impegnato che il Soggetto Garante può trattenere prudenzialmente sotto la sua responsabilità e sino all'estinzione dei finanziamenti garantiti, è pari alla somma dell'importo massimo garantito per ciascun finanziamento. Detto importo va aggiornato alla data del 31 gennaio e del 31 luglio di ciascun anno, provvedendo al versamento al Fondo dell'eccedenza entro 60 giorni da dette scadenze.

⁶ Ciò in analogia con quanto previsto dal Fondo di Garanzia per le PMI.

⁷ <https://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/portale-rating-per-le-imprese/>

Ai sensi del richiamato art. 15, comma 10-ter della Legge n. 108 del 1996 (ovvero dell'art. 1, comma 386, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) con il rimborso e l'estinzione di ciascun finanziamento il Soggetto Garante provvede, entro 6 mesi, alla restituzione al Fondo dell'intero residuo importo accantonato, al netto delle eventuali escussioni.

Ove un Soggetto garante attivo incorpori per fusione un Soggetto garante già tenuto alla restituzione dei Contributi per inattività, il Soggetto Garante attivo subentra nella titolarità delle risorse accantonate dall'ente incorporato. Tali risorse, una volta liberate in ragione dell'estinzione dei finanziamenti garantiti, entrano a pieno titolo nei Contributi assegnati all'ente incorporante.

B. EROGAZIONI DIRETTE

B1. LIMITI E CONDIZIONI

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n. 108 del 1996, i Confidi possono effettuare operazioni di erogazione diretta del credito alle condizioni disciplinate all'art. 10 del Decreto.

ARTICOLO 15, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE N. 108 DEL 1996

Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una quota dei Contributi di cui al comma 1, può essere utilizzata dai Confidi, entro il limite del 40% dell'ammontare del loro speciale Fondo antiusura al 31 dicembre dell'anno precedente, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario come definita al comma 2, lettera b), a condizione che:

- a) almeno il 20 per cento dell'importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali il Confidi non può giovare di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;
- b) i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti, nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi.

I Confidi sono tenuti a dare evidenza, sul proprio sito internet e nei singoli contratti, della metodologia di calcolo del tasso applicato. Tale tasso deve essere adeguato a consentire il mero recupero dei costi sostenuti, nel limite massimo dello 0,5% dell'importo del finanziamento concesso, calcolati in ragione d'anno, con un importo minimo di 250 euro per operazione, nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi

Ai fini del rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di Stato, spetta ai Confidi calcolare l'eventuale misura di aiuto concessa, secondo il regime *de minimis* nonché provvedere alla relativa registrazione della misura di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Per gli ulteriori requisiti organizzativi e di trasparenza, nonché per la disciplina del regime transitorio, si rinvia alla PARTE II – REQUISITI DEI SOGGETTI ASSEGNATARI DEI CONTRIBUTI DEL FONDO – B. REQUISITI RICHIESTI AI CONFIDI

Si evidenzia, inoltre, l'obbligo per i Confidi di registrare le operazioni di erogazione diretta nell'Applicativo, entro 15 giorni dall'erogazione, nonché di aggiornare periodicamente i relativi dati ai fini di un corretto monitoraggio. Le procedure di inserimento e di aggiornamento del finanziamento diretto sono illustrate nel Modulo di Uploader – guida operativa – nella sezione 2.5: "Finanziamento Diretto".

I Confidi ex art. 112 TUB che fruiscono del regime transitorio ex art. 17, comma 1, del Decreto non possono erogare finanziamenti diretti.

B2. TASSO ANNUALE DI DECADIMENTO

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Decreto, per ciascun Confidi che abbia almeno 10 operazioni di Erogazione Diretta in essere, l'Applicativo calcola il *Tasso Annuale di Decadimento*, riferito agli importi finanziati, indicando gli scostamenti rispetto alla media di tutti i Confidi, in numero non inferiore a 10, che hanno effettuato analoghe operazioni.

Qualora tale tasso risulti, per più di un esercizio finanziario consecutivo, superiore di oltre il 30% rispetto alla media, la Segreteria Antiusura, sentita la Commissione, comunica al Confidi che può effettuare nuove Erogazioni Dirette solo con una percentuale minima di risorse proprie del Confidi del 40% fino al rientro entro la soglia prevista.

Tale circostanza sarà annotata nell'elenco dei Confidi ammessi ad operare con il Fondo pubblicato sul sito del Ministero, nonché comunicata alla Banca d'Italia per i Confidi di cui all'art. 106 TUB ed all'Organismo dei Confidi minori per quelli di cui all'art. 112 TUB.

PARTE VIII - MODIFICHE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE

A. OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO, SOSPENSIONE DELLE RATE SU OPERAZIONI ESISTENTI, ALLUNGAMENTO DEL FINANZIAMENTO

La disciplina del Fondo prevede la possibilità di operazioni di rinegoziazione del debito, di allungamento della durata del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni esistenti.

Ai sensi articolo 9, comma 2, del Decreto, **le operazioni di rinegoziazione del debito** di cui all'art. 15, comma 2, lett. b), della Legge n. 108 del 1996, sono da considerarsi come una nuova operazione garantita. In tali ipotesi, qualora il nuovo finanziamento (estintivo del precedente) sia concesso dalla stessa banca ovvero da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, è previsto l'obbligo di erogazione in favore del medesimo Soggetto Beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20% dell'importo del debito residuo relativo al finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Nel caso in cui, invece, il nuovo finanziamento sia concesso da una banca diversa ovvero appartenente ad altro gruppo bancario, la norma non prevede l'obbligo di erogazione del credito aggiuntivo.

La rinegoziazione per il tramite del Confidi concedente si applica anche alle Erogazioni Dirette fermo restando che, in tali ipotesi, non opera l'obbligo di erogazione del credito aggiuntivo. Tale strumento può essere utilizzato là dove il Confidi ritenga che un allungamento del periodo di rimborso conseguente alla rinegoziazione, sia idoneo ad accrescere di fatto la sostenibilità del debito e aumentare le probabilità di restituzione.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto, qualora il Soggetto Finanziatore conceda una **sospensione temporanea del pagamento delle rate di finanziamento**, la garanzia concessa si estende alla maggior durata del finanziamento.

Analoga disciplina si applica alle ulteriori ipotesi di **allungamento del finanziamento** (espressamente previste dall'art. 15, comma 2, lettera b. della Legge n. 108 del 1996) concesso dai Soggetti Finanziatori, ovvero riconducibili a previsioni normative o provvedimenti giurisdizionali, fermo restando, per i soli confidi, il limite di durata massima di 10 anni previsto dall'art 9, comma 1, del Decreto.

Le ipotesi previste dal presente paragrafo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Erogazioni Dirette.

Nelle sezioni dedicate al monitoraggio dei finanziamenti sarà possibile, tramite l'attivazione del campo corrispondente, inserire le caratteristiche dell'eventuale sospensione o ulteriori modifiche del finanziamento. Le procedure sono illustrate nel Modulo di Uploader – guida operativa - nella sezione 2.5 per i finanziamenti diretti, e nella sezione 2.7 per i finanziamenti garantiti.

B. CESSIONE DEL CREDITO

Nella **cessione del credito**, la garanzia prestata a valere sul Fondo conserva la propria efficacia in capo al soggetto cessionario purché la stessa sia previamente comunicata ai Soggetti Garanti, i quali provvedono al conseguente aggiornamento dei dati nell'Applicativo, al fine di rendere verificabile presso il Ministero l'avvenuta modifica soggettiva del rapporto. L'escussione della garanzia può, pertanto, essere attivata esclusivamente dal soggetto subentrante, purché formalmente individuato come nuovo titolare del credito sull'Applicativo, secondo l'iter precisato dall'art. 5, comma 5, del Decreto.

PARTE IX – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

A. MODALITA' E DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del Decreto *“la garanzia può essere escussa esclusivamente da parte dei Soggetti Finanziatori risultanti dall'Applicativo, con istanza da far pervenire al Confidi o alla Fondazione o all'Associazione garante entro 18 mesi dal riscontrato inadempimento, previa diffida di pagamento dell'importo inadempito al Beneficiario Finale”*.

Il Soggetto Finanziatore che effettua l'escussione invia una comunicazione, indicando gli estremi del finanziamento, al Soggetto Garante (informandone la Segreteria Antiusura), il quale provvede, senza ritardo, all'aggiornamento dei dati nell'Applicativo.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto, la documentazione da allegare alla richiesta di escussione della garanzia è la seguente:

- documentazione bancaria relativa alla concessione del finanziamento garantito;
- copia della documentazione comprovante l'invio della diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o posta elettronica certificata-PEC.

I Soggetti Garanti, verificata la correttezza e completezza della richiesta di escussione provvedono alla liquidazione delle somme dovute entro 90 giorni, aggiornando l'Applicativo.

B. ATTIVITA' DI RECUPERO E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del Decreto, i Soggetti Garanti devono provvedere, senza ritardo, al recupero nei confronti del Soggetto Beneficiario delle somme liquidate a valere sul Fondo a titolo di garanzia a prima richiesta, tenuto conto delle concrete prospettive di recupero. Inoltre, essi devono inserire nell'Applicativo una stima delle spese legali massime da sostenersi per il recupero dell'importo escusso nonché dell'importo recuperabile.

La stima delle spese legali può essere aggiornata nel tempo, e deve, in ogni caso, essere proporzionata alla stima dell'importo recuperabile.

All'esito delle azioni esecutive, i Soggetti Garanti possono chiedere alla Segreteria Antiusura l'autorizzazione al rimborso delle spese legali documentate, entro il limite dell'importo indicato nell'Applicativo. Tale rimborso è riconosciuto prioritariamente a valere sugli interessi e sugli eventuali altri proventi derivanti dagli investimenti effettuati sulle somme in gestione, maturati nel corso dell'esercizio precedente. Qualora tali risorse non risultino sufficienti, al fine di garantire l'efficienza del sistema di recupero, il rimborso delle spese legali può essere effettuato anche attingendo alle risorse del Fondo in quota capitale. Nel caso in cui il recupero delle somme escusse avvenga in forma rateale e/o le relative azioni legali si sviluppino su più esercizi, le spese, debitamente documentate, possono essere detratte pro-quota dagli interessi maturati (e, ove insufficienti, dalle risorse del Fondo in quota capitale) nei diversi anni di riferimento.

Resta fermo che **tutte le somme recuperate a seguito delle escussioni effettuate confluiscono nelle risorse del Fondo.**

Si rammenta che nell'ipotesi in cui il Soggetto Garante sia tenuto alla restituzione dei Contributi assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 10-ter della Legge n. 108 del 1996 (ovvero dell'art. 1, comma 386, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266), *“devono essere restituite le somme eventualmente*

recuperate, dopo l'escussione delle garanzie", anche dopo la scadenza del termine semestrale per il riversamento degli accantonamenti liberati e dei finanziamenti diretti rimborsati.

C. ACCORDI TRANSATTIVI

C1. MODALITA' E DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Decreto, sono ammissibili **accordi transattivi** qualora i Soggetti Garanti attestino, tramite l'Applicativo, che tali accordi rappresentano il miglior risultato finanziario raggiungibile in termini di beneficio per il Fondo, considerate le più realistiche condizioni di solvibilità dei debitori, a condizione che sia prevista una percentuale di recupero non inferiore al 15 per cento del debito complessivo⁸. La Segreteria Antiusura, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, può:

- richiedere al garante ulteriore documentazione e informazioni;
- richiedere al garante di modificare i termini dell'accordo;
- sottoporre la proposta alla Commissione.

Dalla ricezione di ciascuna integrazione documentale o nuova proposta di accordo transattivo decorre nuovamente il suddetto termine di 30 giorni. Decorso detto termine, in assenza di indicazioni o richieste da parte della Segreteria Antiusura o della Commissione, la proposta di accordo transattivo si intende accolta.

Come già previsto dalla **Circolare n. 1 del 09/04/2025** "*Indicazioni e chiarimenti per una adeguata ed efficace gestione della procedura di saldo e stralcio delle operazioni garantite deteriorate*", i Soggetti Garanti, assegnatari delle risorse del Fondo, devono utilizzare un modello di riferimento comune per l'istruttoria e per la successiva formalizzazione della proposta. Quest'ultima, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Ente e trasmessa esclusivamente a mezzo PEC, dovrà contenere un'espressa dichiarazione circa l'opportunità e utilità di procedere con la chiusura del finanziamento, in quanto tale soluzione rappresenta il miglior risultato raggiungibile in termini di beneficio per il Fondo considerate le più realistiche condizioni di solvibilità dei soggetti transati.

Nello specifico, il **modello** già menzionato, **da utilizzare a pena di improcedibilità della proposta**, consta della *Dichiarazione di opportunità dell'accettazione della proposta di "saldo e stralcio" della posizione garantita*⁹, contenente i dati identificativi dell'operazione, con l'espressa, responsabile valutazione circa la sua opportunità e convenienza per il Fondo desunte dalla relativa istruttoria. A tale *Dichiarazione* occorre allegare la seguente documentazione:

- *copia della proposta di chiusura a "saldo e stralcio"*;
- *tabella: Proposta di "saldo e stralcio" delle posizioni garantite deteriorate*, riepilogativa dei dati dell'operazione proposta e dei suoi effetti per il Fondo;
- *tabella: Analisi costi-benefici per la valutazione delle proposte di "saldo e stralcio" delle posizioni garantite deteriorate*, contenente sinteticamente i dati dell'istruttoria condotta sulla proposta e alla base della valutazione di opportunità e convenienza per il Fondo.

Resta fermo che **tutte le somme recuperate confluiscono nelle risorse del Fondo.**

⁸ Ovvero alla maggiore soglia che, ove fissata dalla Commissione, sarà indicata nelle presenti Disposizioni Operative ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Decreto.

⁹ Il format della Dichiarazione è allegato alle presenti Disposizioni operative (cfr. Allegato 1).

Nelle sezioni dedicate al monitoraggio dei finanziamenti sarà possibile, tramite l'attivazione del campo corrispondente, inserire e/o modificare una proposta di saldo e stralcio selezionando l'opzione "Aggiungi/modifica Saldo e stralcio". Le relative procedure operative sono illustrate nel Manuale Uploader – guida operativa - nella sezione 2.5 per i finanziamenti diretti, e nella sezione 2.7 per i finanziamenti garantiti.

PARTE X - INVESTIMENTI DELLE GIACENZE DEI CONTRIBUTI E INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del Decreto, le giacenze dei Contributi, compatibilmente con le esigenze di liquidità connesse alla gestione del Fondo, possono essere impiegate dai Confidi e dalle Fondazioni e Associazioni per investimenti in strumenti monetari, titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati nel rispetto della minimizzazione dei rischi.

L'impiego delle giacenze, secondo quanto disposto dal Decreto (art. 4, comma 6) deve essere improntato alla minimizzazione dei rischi assunti.

Degli interessi derivanti dal deposito dei Contributi nonché dei proventi degli investimenti già menzionati è data evidenza nell'Applicativo. Essi, al netto delle spese di gestione, sono equiparati ad ogni effetto ai Contributi.

I fondi antiusura devono essere costituiti da somme certe e non vincolate da altre operazioni, intendendosi con questa espressione fondi liquidi o di pronta liquidità, o titoli che assicurino comunque il pronto e sicuro realizzo del loro valore.

PARTE XI - SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

A. DISCIPLINA GENERALE

L'articolo 12 del Decreto disciplina il rimborso delle spese per le Fondazioni e Associazioni.

ARTICOLO 12 - *Spese di gestione sostenute dalle Fondazioni e Associazioni*

1. Le Fondazioni e Associazioni possono richiedere un rimborso a fronte delle spese di gestione entro il limite del 12 per cento dell'importo dei finanziamenti erogati con garanzia nel corso dell'esercizio precedente. La Commissione, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 comma 1, può autorizzare il rimborso anche oltre detta percentuale per quelle Fondazioni e Associazioni che assicurano servizi di ascolto e di consulenza sul debito e che non beneficiano di ulteriori rimborsi a carico della finanza pubblica; il rimborso, in ogni caso non può superare l'80 per cento degli interessi e degli eventuali altri proventi degli investimenti effettuati sulle somme in gestione maturati nel corso degli ultimi dieci esercizi, al netto di quanto già riconosciuto per spese di gestione.
2. Per spese di gestione di cui al comma 1 delle Fondazioni e Associazioni si intendono i costi diretti e indiretti inerenti alla gestione specifica dei Contributi a valere sul Fondo. Le stesse devono essere analiticamente elencate, documentate e trasmesse alla Segreteria Antiusura ai fini dell'autorizzazione tramite l'inserimento nell'Applicativo.
3. L'ammontare a titolo di spese di gestione di cui al comma 1 delle Fondazioni e Associazioni è liquidato previa autorizzazione della Segreteria Antiusura a decorrere da 1° luglio dell'anno successivo all'annualità di riferimento, prioritariamente a valere sugli interessi e gli eventuali altri proventi degli investimenti effettuati sulle somme in gestione

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto, recante la disciplina in tema di regime transitorio, si rammenta che **per i primi tre esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto (27/02/2026)**, il calcolo delle spese rimborsabili di cui all'art. 12, comma 1, ultimo periodo, è effettuato sull'intero periodo di operatività delle Fondazioni e Associazioni.

La regola generale fissata dal Decreto (art. 12) definisce il limite del rimborso delle spese di gestione al 12 per cento dell'importo dei finanziamenti erogati dalle Fondazioni e Associazioni nel corso dell'esercizio precedente.

Le Fondazioni e Associazioni che assicurino attività di ascolto (cfr. *infra* par. B.) e forniscano servizi di consulenza sul debito (cfr. *infra* par. C.) possono essere autorizzate, previa valutazione della Commissione, all'eventuale superamento del tetto del 12% dell'erogato (entro i limiti previsti dalla norma), in base all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 17, comma 2, del Decreto, qualora detto tetto non consentisse la copertura di tutte le spese ammissibili. A tal fine sarà necessaria la trasmissione di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui venga autocertificato che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla norma e in particolare: l'avvenuto svolgimento dell'attività di ascolto e di consulenza sul debito e che le spese in questione non siano oggetto di altri Contributi a carico della finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Decreto, il rimborso delle spese dovrà essere richiesto prioritariamente a valere sugli interessi e sugli eventuali altri proventi degli investimenti effettuati sulle somme in gestione. Ove tali risorse non risultino sufficienti, il rimborso può essere disposto anche a valere sulle risorse in quota capitale del Fondo, fermi restano i limiti previsti dallo stesso articolo 12 del Decreto.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del Decreto, ai fini dell'autorizzazione tutte le spese inerenti alla gestione devono essere analiticamente elencate, documentate e trasmesse alla Segreteria Antiusura tramite l'inserimento nell'Applicativo della documentazione di spesa (giustificativi, prospetti riepilogativi ecc.) attraverso l'upload nella sezione "Altra documentazione", seguendo la

procedura descritta nel Manuale Uploader nella sezione 2: “Sintesi attività”, sottosezione 2.3: “Altra documentazione”.

Al fine di valutare l’ammissibilità delle spese, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza.

In termini operativi, per la disciplina dei principi generali in materia di gestione contabile, congruità dei costi, tipologia di spese ammissibili e massimali di costo, si fa rinvio, per quanto applicabile, alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali¹ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2009, già applicata in analoghi contesti anche da altre Amministrazioni, e che ad ogni buon fine si riporta in allegato, fatto salvo quanto espressamente derogato nelle presenti Disposizioni operative.

In particolare, trova applicazione quanto previsto dalla circolare nella sezione “Spese ammissibili” con esclusione del paragrafo A.1) Costi indiretti su base forfettaria.

Con riferimento all’impegno dei volontari per le attività svolte dalle Fondazioni e Associazioni, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, l’attività svolta dai volontari non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno dal soggetto destinatario. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell’attività prestata, nei limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente di appartenenza. In ogni caso sono espressamente vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Tali spese sono ammissibili a rimborso, come pure i costi assicurativi obbligatori per i volontari. Si rammenta che per gli enti che appartengono al Terzo Settore, l’articolo 18, primo comma del Codice omonimo, decreto legislativo n. 117 del 2017 e s.m.i., sancisce che *“Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”*.

In base alla previsione legislativa ai volontari, in considerazione dell’apporto da essi fornito a titolo gratuito e spontaneo al bene comune, sono garantite apposite tutele nei confronti degli infortuni o delle malattie derivanti dall’attività svolta per conto dell’ente nonché per le eventuali responsabilità nei confronti dei terzi.

Considerata la natura obbligatoria di tali assicurazioni, le relative spese, connesse all’attività di prevenzione dell’usura, possono essere ammesse a rimborso, alle condizioni già indicate.

In proposito, anche con riferimento alla tracciabilità delle spese, si rinvia a quanto previsto in materia di assicurazione e di tenuta del registro dei volontari dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 recante *“Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli”* e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.285 del 30 novembre 2021.

Va rilevato che l’articolo 18 menzionato riguarda i soggetti appartenenti al cd. Terzo settore; tuttavia, sulla base delle analoghe finalità generali - in tema di prevenzione dell’usura - perseguite dalle Associazioni riconosciute e dalle Fondazioni prive della qualifica di ETS, si ritengono ammissibili a rimborso anche per tali enti, alle condizioni già indicate, le spese relative ai costi assicurativi per i soggetti che operano per loro conto, a titolo gratuito e volontario, anche in modo occasionale.

[1]<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/05/22/09A05689/sg>

B. FOCUS: ATTIVITÀ DI ASCOLTO E ORE/UOMO NELLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

Le Fondazioni e Associazioni possono ottenere l'eventuale rimborso delle spese effettuate, anche oltre il limite del 12% dell'erogato (ai sensi dell'articolo 12 comma 1, e dell'articolo 17, comma 2, del Decreto), nel caso in cui assicurino attività di ascolto, di cui devono dare atto nella Relazione sull'operatività (cfr. parte XII paragrafo B.1).

Mutuando la disciplina già contenuta nella predetta circolare e nelle relative FAQ pubblicate sul sito istituzionale, per "ascolto" si intende una fase introduttiva consistente nella prima intervista dell'assistito (che può consistere in più incontri, fermo restandone il carattere preliminare), rivolta a fornire un primo supporto ai soggetti in difficoltà e all'analisi della loro situazione personale; tale fase non include l'attività di istruttoria della pratica, la quale, invece, rappresenta una fase ulteriore (distinta dalla fase di ascolto vera e propria) che consiste nella valutazione dei dati raccolti.

La documentazione idonea a comprovare l'attività di ascolto può consistere in verbali, registri, relazioni annuali pubblicate sul sito della Fondazione e/o Associazione che rinviino a dati tracciati in altri documenti ufficiali, la cui congruenza è valutata dalla Segreteria Antiusura, e, nei casi di maggiore complessità, dalla Commissione.

Le ore/uomo forniscono un dato di tipo quantitativo riguardante l'impiego delle risorse umane in una determinata attività. A titolo esemplificativo, un'ora/uomo corrisponde a un'ora di attività svolta da una singola risorsa umana (dipendente, collaboratore, volontario).

La misurazione in ore/uomo consente di rendere confrontabili ed equivalenti in termini di impegno, le risorse umane coinvolte negli ascolti: il complesso delle ore di applicazione sarà determinato sia dal numero delle risorse impegnate, sia dal numero di ore dedicato da ciascuna di esse. Ad esempio, un ascolto della durata di cinque ore varrà cinque ore/uomo se impegni una risorsa per cinque ore o due risorse per 2,5 risorse ciascuna; ove, invece, per le cinque ore siano impegnate due risorse contemporaneamente, le ore/uomo impegnate saranno dieci.

Nel caso in cui per uno stesso soggetto fosse necessario eseguire una pluralità di incontri, ciò andrà ad incidere, se documentato, sul computo delle ore/uomo e non sul numero di soggetti ascoltati.

Il dato delle ore/uomo dedicate all'ascolto può essere comprovato con diverse modalità, tra cui i contratti o gli accordi di collaborazione stipulati con gli operatori, le relazioni sottoscritte dai volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente o, nel caso di attività svolte in maniera saltuaria, una dichiarazione del rappresentante legale dell'Ente o di un responsabile dell'attività appositamente incaricato dallo stesso, dalla quale si evinca quante persone sono state coinvolte nell'ascolto e per quanto tempo.

C. FOCUS: SERVIZI DI CONSULENZA SUL DEBITO

Al fine di stabilire se le Fondazioni e Associazioni abbiano diritto ad un eventuale ulteriore rimborso delle spese effettuate, anche oltre il limite del 12% dell'erogato (ai sensi dell'articolo 12 comma 1, e dell'articolo 17, comma 2, del Decreto), esse devono assicurare anche i “**servizi di consulenza sul debito**” previsti dalla nuova direttiva europea su credito al consumo (direttiva UE 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 2008/48/CE), ove sono definiti come “*un'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, creditori o intermediari del credito quali definiti nella direttiva o acquirenti di crediti o gestori di crediti [...], a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari*”.

Il legislatore nazionale, in sede di recepimento della richiamata direttiva, ha adottato il decreto legislativo delegato n. 212/2025, recante “*Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE*”, che, tra le diverse modifiche apportate al testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), ha introdotto:

- **all'articolo 121, comma 1, la lettera m-quater**, con la nuova **definizione di “servizi di consulenza sul debito”** “[...] *l'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza [...], a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari*”;

-l'art. 125-terdecies (Servizi di consulenza al debito):

1. I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera m-quater), erogati dalle Fondazioni e Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-quinquiesdecies e 125-decies, i finanziatori, altresì, indirizzano i consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo ai servizi previsti dal comma 1.

3. I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l'eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalità del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle Fondazioni e Associazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non già finanziati con risorse pubbliche. (...).

Il suddetto decreto legislativo è stato oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 09-10.01.26, ed è entrato in vigore il 10 gennaio 2026, ancorché la sua concreta applicazione sia rinviata al 20 novembre 2026, ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia (cfr. art. 6, comma 2, del citato d.lgs. n. 212/2025).

In pratica se, da un lato, la legge attribuisce alle Fondazioni e Associazioni la legittimazione a fornire servizi di consulenza sul debito, dall'altro occorrerà attendere l'emanazione della disciplina secondaria da parte della Banca d'Italia per circostanziare lo specifico servizio e le sue modalità di espletamento e rendicontazione.

D. FOCUS: EDUCAZIONE FINANZIARIA

Tra le spese di gestione, è rilevante l'attività di **educazione finanziaria**, rivolta al pubblico per fornire formazione e supporto nelle decisioni di acquisto o investimento, prevenendo anche il rischio di esclusione dal credito legale e l'accesso a circuiti finanziari illeciti.

Assume, pertanto, particolare importanza il potenziamento di tali attività in ottica preventiva, al fine di incrementare l'efficacia degli interventi di sostegno alle famiglie, favorire l'inclusione socioeconomica e contribuire al contrasto alle criminalità nei territori.

In questo ambito rientrano progetti e iniziative di carattere informativo e educativo finalizzate alla prevenzione dell'usura e alla diffusione della conoscenza degli strumenti di sostegno al credito legale, con particolare *focus* sul Fondo, tra cui, a titolo esemplificativo:

- campagne *ad-hoc* volte a rafforzare l'efficacia dei centri di ascolto, con iniziative specifiche sul tema dell'uso responsabile del denaro, e campagne di prevenzione del gioco d'azzardo patologico e delle ludopatie;
- attività di educazione finanziaria e formazione rivolte a scuole e università, nonché a docenti, studenti, piccoli imprenditori e cittadini, realizzate sia mediante lezioni frontali sia attraverso metodi innovativi, al fine di far conoscere le modalità legali di accesso al credito, la gestione consapevole delle risorse e i diritti dei consumatori;
- progetti finalizzati a promuovere legalità e inclusione finanziaria attraverso la diffusione della conoscenza degli strumenti di sostegno al credito legale e l'attivazione di circuiti virtuosi di accesso al credito per i soggetti ad elevato rischio finanziario;
- conferenze, seminari e iniziative culturali e divulgative, quali spettacoli teatrali, visite guidate, mostre tematiche.

Le iniziative e i progetti con i relativi costi devono essere preventivamente sottoposti, tramite la scheda in allegato 2 (Scheda rilevazione iniziative di comunicazione), alla Segreteria Antiusura (segreteria.antiusura@mef.gov.it) e all'Ufficio per la comunicazione istituzionale del Dipartimento del tesoro (dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it) che fornisce anche linee guida e indicazioni operative per la realizzazione delle attività e per il corretto utilizzo del logo MEF.

L'Ufficio per la comunicazione istituzionale del Dipartimento del tesoro fornisce, inoltre, il coordinamento con le iniziative promosse dal *Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria*, la cui segreteria tecnica è istituita sempre presso il medesimo Dipartimento del tesoro.

Per il finanziamento delle suddette attività si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 12 del Decreto. La rimborsabilità delle spese sostenute è, in ogni caso, subordinata alla rendicontazione delle stesse e dei risultati conseguiti, mediante idonea documentazione giustificativa da trasmettere alla Segreteria Antiusura per via telematica.

Il sito ufficiale del *Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria*, è consultabile, per informazioni e aggiornamenti sulle iniziative in corso, all'indirizzo www.comitatoeducazionefinanziaria.gov.it

L'Ufficio per la Comunicazione istituzionale può essere contattato all'indirizzo dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it.

PARTE XII - MONITORAGGIO TRIMESTRALE E RELAZIONE SULL'OPERATIVITA'

A. MONITORAGGIO TRIMESTRALE

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Decreto, i Confidi, e le Fondazioni e Associazioni, assicurano il monitoraggio della propria gestione attraverso il costante aggiornamento dell'Applicativo, con periodicità almeno trimestrale.

Si sottolinea la necessità che ogni singola operazione di garanzia concessa, e ogni finanziamento diretto, siano dettagliatamente mappati e aggiornati nell'Applicativo, al fine di assicurare la tempestività e l'accuratezza dei dati a supporto dell'operatività del Fondo e a presidio della garanzia dello Stato di ultima istanza.

Gli Enti assegnatari dei Contributi sono tenuti ad aggiornare (o confermare) i dati con cadenza trimestrale, tenuto conto che **il tempestivo aggiornamento delle informazioni costituisce uno dei parametri rilevanti ai fini dell'assegnazione annuale delle risorse del Fondo.**

B. RELAZIONE SULL'OPERATIVITA'

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Decreto, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni devono far pervenire, tramite l'Applicativo **ed entro il 31 marzo di ciascun anno**, alla Segreteria Antiusura, una relazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti, con riferimento all'anno precedente il possesso dei requisiti di seguito elencati rispettivamente per le Fondazioni e Associazioni e per i Confidi.

A seguito del completo caricamento dei dati nell'Applicativo, il sistema genera un documento riepilogativo, che deve essere completato e sottoscritto dal legale rappresentante (anche con firma digitale).

B1. DOCUMENTAZIONE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

Ai fini della Relazione sull'operatività, che va compilata e firmata dal legale rappresentante, **le Fondazioni e Associazioni** attestano i seguenti dati e allegano i documenti in coerenza con le risultanze dell'Applicativo:

- l'ammontare dei Contributi in gestione all'Ente (compresi quelli provenienti da altri enti pubblici e privati) alla data della rilevazione (con specificazione delle somme investite e delle somme riversate al Fondo per interessi/frutti), delle garanzie in essere, degli accantonamenti in essere, delle risorse libere (con una stima delle garanzie ancora concedibili), delle somme liquidate per escussioni in corso d'anno, degli importi recuperati, delle spese legali sostenute di cui si chiede il rimborso e delle spese di gestione di cui si chiede il rimborso;
- numero di ore/uomo e descrizione delle attività relative agli Ascolti² In particolare andranno indicati, (in continuità con quanto già previsto nella Circ. 1/2021) i dati, corredati da idonea documentazione, relativi a: i) numero di soggetti in difficoltà economica ascoltati nell'anno di riferimento; ii) numero di ore-uomo dedicate all'attività di ascolto nel corso dell'anno di riferimento, rispettivamente da dipendenti, collaboratori e volontari, indicato sia disgiuntamente che come numero totale aggregato;

² A tal riguardo, si fa rinvio al precedente FOCUS: ATTIVITA' DI ASCOLTO E ORE/UOMO NELLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI (parte XI, paragrafo B)

- una relazione di sintesi sull'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché sulle eventuali criticità emerse nel periodo in esame;
- elenco dei beneficiari delle garanzie erogate;
- elenco delle escussioni liquidate, con descrizione delle attività di recupero svolte;
- estratti conto bancari relativi a c/c e titoli per l'intero anno di rendicontazione;
- documentazione relativa a eventuali nuove convenzioni bancarie;
- bilancio o rendiconto di gestione approvato relativo all'ultimo anno o, in mancanza, quello dell'anno precedente;
- in caso di richiesta di rimborso spese di gestione, il rendiconto dettagliato e relativa comprovante documentazione giustificativa;
- specificazione delle somme investite e relativa contabilizzazione aggiornata.

B2. DOCUMENTAZIONE CONFIDI

Ai fini della Relazione sull'operatività, che va compilata e firmata dal legale rappresentante, i Confidi attestano i seguenti dati e allegano i documenti in coerenza con le risultanze dell'Applicativo:

- dichiarazione di essere "Soggetti Garanti autorizzati" di cui all'articolo 15, comma 2, lett. a), della Legge n. 108 del 1996;
- ammontare dei Contributi in gestione all'Ente (compresi quelli provenienti da altri enti pubblici e privati) alla data della rilevazione (con specificazione delle somme investite e delle somme riversate al Fondo per interessi/frutti), delle garanzie in essere, delle Erogazioni Dirette effettuate, degli accantonamenti in essere, delle risorse libere (con una stima delle garanzie ancora concedibili), delle somme liquidate per escussioni in corso d'anno, degli importi recuperati, delle spese legali sostenute di cui si chiede il rimborso e delle spese gestione di cui si chiede il rimborso;
- elenco dei beneficiari delle garanzie erogate e dei finanziamenti diretti;
- elenco delle escussioni liquidate e descrizione dell'attività svolta per il loro recupero;
- estratti conto bancari di c/c e titoli relativamente all'intero anno di rendicontazione;
- documentazione di eventuali nuove convenzioni bancarie;
- bilancio approvato relativo all'ultimo anno o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento;
- specificazione delle somme investite e loro contabilizzazione attuale.

MODALITÀ CALCOLO FONDO

Per quanto concerne il calcolo dell'ammontare del Fondo, si chiarisce che questo è determinato dalla sommatoria dei seguenti aggregati:

1. (+) stanziamento iniziale effettuato per la costituzione;
2. (+) altri Contributi/integrazioni ricevuti sul fondo antiusura da altri enti;
3. (+) totale Contributi ricevuti del Ministero dell'Economia;
4. (+) totale interessi maturati sul Fondo speciale antiusura al netto delle spese di gestione;
5. (-) totale escussioni certe registrate dall'inizio dell'operatività;
6. (+) totale importo escussioni recuperate;
7. (-) totale spese rimborsate (di gestione e legali).

PARTE XIII – ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E SITO WEB DEL FONDO

Le attività di comunicazione e sensibilizzazione sui temi della prevenzione dell'usura e sulle opportunità offerte dal Fondo, rivestono un ruolo essenziale per assicurare il pieno utilizzo delle risorse. A tal fine gli enti gestori (Confidi, Fondazioni e Associazioni) sono invitati a pianificare annualmente azioni di informazione rivolte alle famiglie e alle imprese potenzialmente esposte al rischio usura, con particolare riferimento alle modalità di accesso ai prestiti garantiti dal Fondo.

Con riferimento alle iniziative di educazione finanziaria promosse dai Confidi si rinvia alla parte XI, lettera B. Si rammenta, inoltre, che tutte le iniziative di comunicazione e promozione, ivi incluso l'eventuale utilizzo del logo del MEF, devono essere preventivamente condivise con la Segreteria Antiusura e con l'Ufficio per la Comunicazione istituzionale del Dipartimento del tesoro (dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it), che fornirà le linee guida e le indicazioni operative utili per pianificare efficacemente, in sinergia con il MEF, le attività e gli eventi programmati dagli enti gestori nell'anno.

Contatti utili per le attività di comunicazione

Per ogni informazione sul Fondo, il sito istituzionale di riferimento è quello del Dipartimento del tesoro, disponibile all'indirizzo www.dt.mef.gov.it sul quale sono pubblicati:

- **gli elenchi aggiornati di Confidi, Fondazioni e Associazioni ammessi ad operare con le risorse del Fondo**
- **i verbali della Commissione di gestione del Fondo**
- **le graduatorie di assegnazione dei Contributi del Fondo**
- **la normativa (primaria e secondaria) e le circolari MEF**
- **i “tassi soglia”, che rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono usurari**

L'Ufficio per la Comunicazione istituzionale può essere contattato all'indirizzo dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it.

PARTE XIV – TERMINI DI AVVIO DELLA NUOVA OPERATIVITA' E REGIME DI CONTINUITA' CON LA PREVIGENTE DISCIPLINA DEL FONDO PER I SOGGETTI GIA' OPERANTI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, 11 e 18, del Decreto le nuove disposizioni che disciplinano i termini e il rilascio della garanzia del Fondo nonché le Erogazioni Dirette si applicano alle operazioni concesse successivamente alla pubblicazione del Decreto sul sito istituzionale del Ministero, avvenuta il 15 giugno 2026 (cfr. art. 18, comma 1, del Decreto) e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli adempimenti soggettivi di cui agli articoli 7 (per i Confidi) e 11 (per le Fondazioni e Associazioni) del Decreto.

In particolare, ai sensi delle succitate norme del Decreto:

1. le **Fondazioni e Associazioni**, già iscritte alla data del 27 febbraio 2026 nell'elenco di cui all'art. 15, comma 4, della Legge n. 108 del 1996 - le quali ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Decreto, sono automaticamente trasposte nel nuovo elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo - sono tenute ad attestare e documentare il possesso dei requisiti richiesti, entro il 26 febbraio 2027. Sino all'esito positivo dell'istruttoria risultante dall'elenco di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto - e comunque non oltre il 26 febbraio 2027 - le Fondazioni e Associazioni che già operavano con il Fondo alla data del 27 febbraio 2026 possono continuare ad utilizzare i Contributi disponibili, secondo la previgente disciplina.

2. i **Confidi** possono presentare istanza d'iscrizione all'elenco di cui all'art. 7, comma 4, del Decreto. L'iscrizione è subordinata all'esito positivo della relativa istruttoria condotta dalla Segreteria Antiusura. Solo a seguito dell'iscrizione nel predetto elenco, i Confidi sono legittimati a rilasciare garanzie assistite dalla garanzia dello Stato di ultima istanza e a concedere finanziamenti diretti in attuazione del nuovo regime. Nelle more dell'iscrizione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, i Confidi che già operano con il Fondo possono continuare a utilizzare i Contributi disponibili, secondo la previgente disciplina (cfr. art. 1, comma 866, della Legge n. 207 del 2024). Possono presentare istanza di iscrizione anche i Confidi che si trovano in fase di restituzione dei Contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a condizione che non siano emerse irregolarità nella gestione e che i nuovi Contributi e le nuove operazioni siano gestite in modo distinto, tramite contabilità e rendicontazioni separate, dandone specifica evidenza nella domanda di iscrizione.

ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE DI OPPORTUNITÀ DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI "SALDO E STRALCIO" DELLA POSIZIONE GARANTITA

DICHIARAZIONE DI OPPORTUNITÀ DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI "SALDO E STRALCIO" DELLA POSIZIONE GARANTITA

Il Sottoscritto _____ nato a _____
() il _____ residente a _____ () in via _____
_____ n. _____ C.F. _____
_____ in qualità di legale rappresentante di _____
_____ con sede in _____
() cap. _____ via _____ n. _____
_____, Ente assegnatario dei Contributi da parte del "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di cui all'art. 15 Legge 108/1996

DICHIARA

- che il soggetto garantito _____ nato a _____
_____ () il _____ residente a _____
_____ () in via _____
n. _____ C.F. _____, si è reso inadempiente
dell'obbligazione assunta nei confronti del soggetto finanziatore
_____ C.F./P.IVA _____
_____ con sede in _____
_____ () via _____ n. _____
_____;

- di aver ricevuto da parte di _____ proposta di chiusura a "saldo e stralcio" della suddetta posizione garantita per Euro _____ a fronte di un importo scaduto pari ad Euro _____ (all. 1);

- che l'accoglimento di detta proposta, i cui termini sono espressamente indicati nella tabella allegata alla presente dichiarazione (all. 2), determinerebbe una riduzione della potenziale perdita della quota del "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di cui all'art. 15 Legge 108/1996 del _____ % pari ad Euro _____ (all. 3);

- di aver svolto nei confronti del soggetto garantito ogni accertamento utile al fine di verificare la attuale situazione patrimoniale e reddituale del medesimo e dei garanti, nonché di aver appreso che eventuali azioni legali sarebbero dispendiose e di esito incerto;

- di ritenere, pertanto, opportuna l'accettazione della proposta di chiusura a "saldo e stralcio" del finanziamento nei termini sopra indicati in quanto rappresentanti il miglior risultato raggiungibile in termini di "beneficio" per il Fondo di prevenzione antiusura all'esito delle verifiche effettuate.

Si allegano:

1. copia della proposta di chiusura a "saldo e stralcio"
2. Tabella riepilogativa dettaglio proposta "saldo e stralcio"
3. Tabella "Analisi costi-benefici" per la valutazione delle proposte di "saldo e stralcio"

Il Legale rappresentante

PROPOSTA DI “SALDO E STRALCIO” DELLE POSIZIONI GARANTITE DETERIORATE

ENTE PROPONENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO: _____

NOMINATIVO DEL GARANTITO	C.F./P. IVA	STATO PRATICA	DATA EROGAZIONE	IMPORTO EROGATO	% GARANZIA FONDI PROPRI ENTE	% GARANZIA FONDI EX ART. 15 L. 108/96	IMPORTO GARANZIA FONDI PROPRI ENTE	IMPORTO GARANZIA FONDI EX ART. 15 L. 108/96	TOTALE GARANTITO ORIGINARIO	TOTALE DEBITO AGGIORNATO DALL'ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO AGGIORNATO GARANZIA FONDI PROPRI ENTE *	IMPORTO AGGIORNATO GARANZIA FONDI EX ART. 15 L. 108/96	TOTALE GARANZIA AGGIORNATA O IMPORTO ESCUSSO	PROPOSTA SALDO E STRALCIO	% SALDO E STRALCIO QUOTA ENTE	% SALDO E STRALCIO QUOTA FONDI EX ART. 15 L. 108/96	IMPORTO PAGAMENTO A SALDO E STRALCIO DA PARTE DELL'ENTE	IMPORTO PAGAMENTO A SALDO E STRALCIO CON FONDI EX ART. 15 L. 108/96
TOTALE																		

Il Legale rappresentante

ANALISI COSTI-BENEFICI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI “SALDO E STRALCIO” DELLE POSIZIONI GARANTITE DETERIORATE

ENTE PROPONENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO: _____

NOMINATIVO DEL GARANTITO	C.F. /P. IVA	STATO PRATICA	COMUNICAZIONI Pervenute dall'Istituto di Credito di Credito (Data e contenuto della missiva)	ALTRE GARANZIE	AZIONI GIUDIZIALI DI RECUPERO DEL CREDITO INTRAPRESE	VALUTAZIONI SULLA RECUPERABILITA' DEL CREDITO	TOTALE DEBITO	IMPORTO GARANZIA FONDI PROPRI ENTE	IMPORTO GARANZIA FONDI EX ART. 15 L.108/96	PROPOSTA SALDO E STRALCIO	% DI RIDUZIONE ESPOSIZIONE QUOTA ENTE CON SALDO E STRALCIO	% DI RIDUZIONE ESPOSIZIONE QUOTA FONDI EX ART. 15 L. 108/96 CON SALDO E STRALCIO	IMPORTO RIDUZIONE POTENZIALE PERDITA ENTE CON SALDO E STRALCIO	IMPORTO RIDUZIONE POTENZIALE PERDITA FONDI EX ART. 15 L.108/96 CON SALDO E STRALCIO	NOTE
TOTALE															

Il Legale rappresentante



A cura dell'Ufficio per la comunicazione istituzionale

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

**SCHEDA RILEVAZIONE
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE**

*Da inviare a: dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it e
segreteria.antiusura.dt@mef.gov.it*

PROPONENTE	
ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON:	
TITOLO DELL'INIZIATIVA (se presente)	
BREVE DESCRIZIONE E OBIETTIVI	
TARGET DI RIFERIMENTO	
ATTIVITÀ E STRUMENTI PREVISTI	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EVENTO IN PRESENZA <input type="checkbox"/> WEBINAR <input type="checkbox"/> EVENTO IBRIDO <input type="checkbox"/> INIZIATIVA CULTURALE <input type="checkbox"/> PERCORSO FORMATIVO <input type="checkbox"/> PUBBLICITÀ: specificare strumento: es. Sito Web, social, pubblicità indicando quale mezzo, materiali informativi... <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

<p>TEMPISTICHE IPOTIZZATE</p>	
<p>COSTI A CARICO DEL FONDO</p>	
<p>REFERENTE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nome e Cognome: • Ruolo: • E-mail: • Telefono/Cellulare: